

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
DI ELIGO S.P.A.**

eligo

(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eligo S.p.A. nella riunione del 9 dicembre 2022)

Articolo 1

Premessa

- 1.1 Il presente regolamento (il "Regolamento") è adottato da Eligo S.p.A. ("Eligo" o la "Società") in quanto emittente strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 1.2 Il Regolamento è stato adottato in ottemperanza a quanto previsto: (i) dall' art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico della Finanza o TUF), (ii) dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 così come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Market Abuse" o "MAR"); (iii) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210"); (iv) dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il "Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055"); (v) "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*" pubblicati dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e (vi) Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "Linee Guida").
- 1.3 Il Regolamento contiene le disposizioni relative (i) alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Eligo e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite), nonché (ii) alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.
- 1.4 Il Regolamento è adottato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di "*market abuse*" e gli orientamenti formulati al riguardo dall'Autorità di Vigilanza ed è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all'esterno di tali informazioni.
- 1.5 Il Regolamento entra in vigore con effetto dalla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan").

Articolo 2 *Definizioni*

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Condizioni per il Ritardo le condizioni necessarie affinché la Società possa ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e, in particolare: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Destinatari i destinatari del Regolamento ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Eligo e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto della Società o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.

FGIP la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate della Società, deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate ai sensi del presente Regolamento e tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La FGIP è attribuita all'*investor relations manager*.

Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 della MAR, indica un'informazione avente carattere *preciso*, che *non è stata resa pubblica*, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o una delle Società Controllate o gli Strumenti Finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, *potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi* di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione è di *carattere preciso* se:

- si riferisce a un complesso di *circostanze esistenti* o che si possa *ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza* o a un *evento verificatosi* o che si possa *ragionevolmente prevedere che si verificherà*;
- è sufficientemente *specifico* da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la

possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (cfr. considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati collegati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Informazione Rilevante

ogni informazione che, a giudizio della Società, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

Le informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da Eligo o da Società Controllate. Le informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso Eligo o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato.

Relazioni Finanziarie

la relazione finanziaria semestrale e la relazione finanziaria annuale di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Società Controllate

indica le società controllate da Eligo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Strumenti Finanziari

indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 3
Obblighi di comportamento

- 3.1 I Destinatari del Regolamento sono obbligati a:
- a) mantenere la segretezza circa i documenti, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate pervenute in loro possesso e utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento;
 - b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
 - c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari, ferma restando in ogni caso la possibilità di comunicazione nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del need to know, descritto al successivo art. 5.6;
 - d) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse;
 - e) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla presente Procedura;
 - f) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione e la FGIP- in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
- 3.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.
- 3.3. Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente.
- 3.4. È fatto divieto ai Destinatari:
- (i) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere Strumenti Finanziari, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
 - (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - (iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari.

Articolo 4

Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali

- 4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di Eligo e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato e avvenire per il tramite delle funzioni aziendali preposte.
- 4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, *etc.*), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Articolo 5

Individuazione e gestione delle informazioni rilevanti

- 5.1 La Società, coadiuvata dalle singole funzioni aziendali, monitora le informazioni che siano idonee a diventare Informazioni Rilevanti.
- 5.2 In relazione alle informazioni che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, la FGIP, con il supporto delle singole funzioni aziendali, può individuare, per ciascuna fase, la funzione con più ampio accesso alle stesse.
- 5.3 Le funzioni coinvolte prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione di tali informazioni e, qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne danno tempestiva comunicazione alla FGIP, ai fini delle valutazioni di cui al successivo articolo 5.4, indicando per iscritto i motivi per cui ritengono che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante.
- 5.4 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 5.3, la FGIP effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione.
- 5.5 Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, la FGIP si adopera affinché sia mantenuta evidenza di tale valutazione su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni.
- 5.6 La FGIP monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione e assicura che le stesse circolino all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "*need to know*"). La FGIP cura che tali soggetti siano adeguatamente informati in merito alla esistenza del Regolamento e agli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi del Regolamento.
- 5.7 Qualora in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura privilegiata, ciascuna funzione aziendale informa la FGIP.

Articolo 6

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

- 6.1 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dalla FGIP, con il supporto della funzione legale della Società.
- Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, la FGIP può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata la FGIP formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.
- 6.2 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, la FGIP procede con la sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento o, in alternativa, procede con l'attivazione della procedura del ritardo ove ne sussistano le condizioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento e dell'articolo 17(4) MAR.
- 6.3 I Destinatari comunicano tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata alla FGIP e, in seguito, informano lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva. Tale aggiornamento dovrà avvenire almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 6.4 La FGIP gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti; e (ii) evitare che soggetti terzi entrino in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.
- 6.5 I dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico dovranno essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di comunicazione di cui all'Articolo 7.
- 6.6 Le Società Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente l'Amministratore Delegato e/o la FGIP dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa all' Amministratore Delegato e/o l'Investor Relations Manager, sentito l'Euronext Growth Advisor.
- 6.7 È fatto divieto ai Destinatari venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

Articolo 7

Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

- 7.1 Eligo comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società mediante diffusione di un apposito comunicato stampa predisposto con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nell'identificazione dell'Informazione Privilegiata e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché della funzione legale della Società.
- 7.2 Nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale, il testo del comunicato stampa, prima di essere sottoposto all'approvazione della FGIP ai sensi dell'articolo 7.3 del Regolamento, è trasmesso per la relativa verifica e approvazione all'Amministratore Delegato e/o al *Chief Financial Officer*;
- 7.3 La FGIP approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora la FGIP ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la FGIP provvede a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni *price sensitive* - nonché evitando di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione dell'attività della Società - e la invia all'Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, la FGIP provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

- 7.4 Il comunicato stampa, dopo trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società, viene pubblicato su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, e conservato per un periodo di almeno cinque anni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

- 7.5 Come precisato nelle Linee Guida
- a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società¹;
 - b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;

¹ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

- c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società può preavvisare la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblici Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 7.6 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.
- 7.7 La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Società Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 8

Ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

- 8.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio
- 8.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento la Società può ritardare, anche nel caso di un processo prolungato che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, sotto la sua responsabilità la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055.
- 8.1.2 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza della FGIP che, valutata la sussistenza delle menzionate condizioni tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli orientamenti dell'ESMA, provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine e compila l'apposito modulo predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura.

- 8.1.3 Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la FGIP, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte e della funzione legale della Società:
- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione;
 - b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo, assicurando, anche mediante l'utilizzo di apposite barriere protettive, che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo sia garantita fino alla sua comunicazione al pubblico;
 - c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 8.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.
- 8.1.5 Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, l'Amministratore Delegato o la FGIP deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.
- Per il ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
- 8.1.6 La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).
- 8.1.7 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito e accurato a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata.
- 8.2 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste ai sensi dell'art 4 del Regolamento UE 2016/1055.
- 8.2.1 Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento *Market Abuse* (il Programma di Buy Back), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la funzione adibita alla gestione delle informazioni privilegiate, come identificata dalla Società, segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento

Delegato (UE) 2016/1052)², salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, la menzionata funzione competente per la gestione delle informazioni privilegiate segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

8.2.2 Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 Regolamento *Market Abuse*, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

8.2.3 Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

8.3 Notifica del ritardo

8.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell'articolo 8.1 del Regolamento la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, e fornisce, in caso di richiesta della Consob, una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

Tale notifica è trasmessa alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

8.3.2 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento - se assegnato dal sistema di diffusione - nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo di cui all'Allegato A completo anche di tali informazioni

² Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

- 8.3.3 La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

Articolo 9

Registro Insider

- 9.1 Eligo, in quanto società quotata sull'Euronext Growth Milan, può inserire nei suoi elenchi di persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'Emittente, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate.

Articolo 10

Rapporti con le Società Controllate

- 10.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 11

Violazioni del Regolamento e sanzioni

- 11.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l'applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.
- 11.2 La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 11.3 In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.4 Se commessa da altri Destinatari (diversi dagli amministratori e dai sindaci), la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
- 11.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
- 11.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e/o della FGIP, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di

lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile”

Articolo 12

Disposizioni finali

- 12.1 La FGIP può impartire alle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte specifiche direttive funzionali alla corretta attuazione del Regolamento.
- 12.2 La FGIP valuta periodicamente l'adeguatezza del Regolamento.
- 12.3 La FGIP e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nel Regolamento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
- 12.4 La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura dell'Amministratore Delegato e/o della FGIP, trasmettendone copia agli stessi nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro Insider.

Le Società Controllate si impegnano a prendere atto della presente Procedura e a trasmettere copia della stessa ai propri Destinatari, nonché a rispettarne integralmente le disposizioni.

Allegato A

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale	[.]	
	Codice Fiscale	[.]	
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente	[.]	
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ³		
a)	Oggetto dell'informazione Privilegiata ⁴	[.]	
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]	[.]	
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		

³ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'informazione Privilegiata

⁴ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata	[·]	
b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>

5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
---	--	--	--

a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata		

6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
---	---	--	--

		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁵		
---	--------------------------------------	--	--

a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società		
	[·]		

⁵ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.
	[·]
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.
	[·]

Luogo e data _____ , _____

Firma